



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 43/2012

del 13 aprile 2012

OGGETTO: Risparmio ed uso razionale della risorsa idrica nel territorio comunale.

IL SINDACO

VISTO il D.P.G.R. 87 del 4/4/2012 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza relativamente a tutto il territorio regionale, ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/2003, per la situazione di crisi idrica in atto;

VISTA la comunicazione del Presidente della Giunta Regionale Toscana, prot. AOOGR/102219/150.P del 6/4/2012, con la quale si invitano i Sindaci ad adottare fin da subito le ordinanze per la limitazione dell'uso dell'acqua potabile ed a predisporre un efficace sistema di controllo del loro rispetto, dandone comunicazione al Settore Sistema Regionale di Protezione Civile;

ATTESO quanto emerso nel corso dell'incontro del 15/3/2012 tra la Conferenza territoriale Basso Valdarno dell'Autorità idrica toscana ed i comuni della Valdinievole, nel corso del quale sono state esternate, data la stagione, preoccupazioni per la continuità delle capacità produttive delle sorgenti collinari e delle falde locali più superficiali e, di conseguenza, sono stati invitati gli enti locali facenti parte dell'Autorità Basso Valdarno ad attuare le prescrizioni contenute nel regolamento regionale per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi, con particolare riferimento al divieto di:

- Prelevare acqua da fontane alimentate dal pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili ed igienici ad esclusivo uso individuale;
- Prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli a cui sono destinati;
- Utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttive;
- Alimentare con acqua proveniente dal pubblico acquedotto impianti di irrigazione di orti e giardini privati aventi superficie di irrigazione complessiva superiore a 500 mq.;
- Utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per il riempimento delle piscine private, fatte salve quelle destinate ad una utenza pubblica;
- Alimentare gli impianti di climatizzazione, ed in genere qualsiasi tipo di impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riutilizzo;

CONSIDERATO

- Che, in base al contratto di fornitura, l'acqua proveniente dal pubblico acquedotto viene distribuita per i soli scopi domestici e quindi per uso alimentazione, servizi igienici e per gli altri impegni di natura idropotabile effettuati all'interno dell'unità abitativa;
- Che, di conseguenza, anche in assenza di un provvedimento dell'Autorità amministrativa, è vietato l'uso dell'acqua per scopi non domestici;
- Che in presenza del divieto suddetto, si rende necessario un provvedimento per garantire il rispetto delle regole di uso dell'acqua del servizio pubblico allo scopo di consentire la distribuzione a tutti gli utenti per gli usi essenziali (domestici) ed impedire usi impropri;

RITENUTO opportuno adottare tutte le misure preventive necessarie per contenere i consumi idrici ed evitare l'uso improprio della risorsa idrica;

VISTE le Deliberazioni ATO n. 24 del 19/5/2006 e n. 28 del 2/5/2007 inerenti il "Piano di prevenzione delle emergenze idriche"

VISTO il D.Lgs. 112 del 31/3/1998 inerente Decentramento funzioni e compiti agli enti locali;

VISTO IL D.Lgs. 152 del 3/4/2006 dettante Norme in materia ambientale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 Testo unico degli enti locali;

VISTO il D.P.G.R. 29/R del 26/5/2008 inerente le Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua potabile;

VISTA la L. 689 del 24/11/1981 inerente la Depenalizzazione;

ORDINA

1. A decorrere dalla data della presente ordinanza e fino a nuova disposizione in merito, il divieto di prelievo di acqua dalla rete idrica pubblica per scopi non domestici (quali: lavaggio di veicoli, innaffiamento di orti e giardini ed altri simili impieghi diversi dagli usi alimentari, attività di cucina e servizi igienici).
2. Sono escluse dal divieto di cui al precedente punto 1) le forniture erogate per scopi particolari, in base a contratti specifici stipulati fra l'utente e l'ente erogatore, ivi compreso l'uso da parte del Comune per il mantenimento di parchi e giardini nonché per il servizio di igiene urbana.

INVITA

La cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi ed abusi in genere.

EVIDENZIA

Che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

- Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante la diffusione sulla stampa locale, l'affissione all'Albo Pretorio comunale e la pubblicazione sul sito internet del Comune.
- Di trasmettere il presente Atto al Settore Sistema Regionale di Protezione Civile.
- Di incaricare la Polizia Municipale, nonché il personale dipendente della Soc. Acque Toscane SpA con funzioni di vigilanza, per il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

- Che il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Sottosectore 3/B - Servizi Tecnici.
- Che per ogni informazione inerente il presente procedimento può essere contattato il Settore 3/B - Servizi Tecnici (tel. 0572932172-3 fax 0572932179 e-mail ambiente@comune.ponte-buggianese.pt.it orario di ricevimento: martedì, venerdì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00)

INFORMA

- Che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso davanti al TAR competente per territorio entro sessanta (60) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.



Il Sindaco
Pier Luigi Galligani